



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 giugno 2016, n. 1616, e in particolare l'articolo 26, con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autonomo "Ufficio per lo sport";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, che modifica, tra l'altro, l'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2021 con il quale la Sig.ra Valentina Vezzali è nominata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti il 7 aprile 2021 al reg. 726, con il quale la Sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali è stata delegata ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, nello specifico, l'articolo 1 comma 561 che istituisce un fondo di 50.000.000,00 di euro "Al fine di potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico";

CONSIDERATO l'articolo 1 comma 562 della predetta legge con il quale è demandata a un "decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport" l'individuazione dei criteri di gestione delle risorse del succitato fondo;

TENUTO CONTO che l'attuale dotazione del "Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori" da ripartire ammonta ad euro 48.006.386,00 per effetto delle riduzioni operate sull'E.F. 2021 ai sensi del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012 e della L. n. 190/2014;

RITENUTO pertanto di dover procedere al riparto delle somme disponibili per l'anno 2021;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

DECRETA

Art. 1 (Oggetto)

Il presente decreto regola l'utilizzo delle risorse contenute nel «Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori», disponibili sul capitolo 849 del CdR 17 "sport" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 2 (Riparto delle risorse)

Le risorse stanziare nel «Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori», per l'anno 2021, pari ad euro 48.006.386,00 sono pertanto ripartite per le finalità e gli importi indicati nella tabella di seguito riportata:

<i>FINALITA'</i>	<i>Importo</i>
Promozione dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche per l'attuazione del diritto allo sport a scuola	12.000.000,00 €
Potenziamento degli spazi dell'attività sportiva nelle comunità territoriali per l'inclusione sociale	25.000.000,00 €
Promozione della pratica sportiva per il contrasto alle discriminazioni e la valorizzazione delle pari opportunità	6.000.000,00 €
Promozione del benessere psicofisico attraverso lo sport	4.000.000,00 €
Realizzazione di indagini, studi e ricerche statistiche per una fotografia della situazione italiana e europea	766.354,00 €
Attività di gestione del fondo, di monitoraggio, di comunicazione e di informazione	240.032,00 €

Art. 3 (Criteri di gestione delle risorse)

Al fine di favorire il potenziamento dell'attività sportiva di base sui territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di promozione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, incoraggiando i giovani a svolgere attività fisica, migliorando il benessere psico-fisico degli over 65, garantendo il diritto allo sport degli adulti e incentivando stili di vita attivi e sani in tutte le fasce di età, anche attraverso percorsi di inclusione sociale e di collaborazione tra i vari livelli istituzionali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

e tra enti pubblici e privati, il Dipartimento per lo sport potrà stipulare uno o più accordi operativi con altre amministrazioni centrali o periferiche, con la società "Sport e Salute S.p.A", in qualità di Ente *in house* della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ulteriori strutture operative del Governo, nonché con altri organismi o soggetti individuati attraverso le procedure contemplate dalle normative vigenti.

Art. 4 **(Ulteriori attività)**

Nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili sul capitolo 849 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - «Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori» CdR 17 "Sport" di competenza del Dipartimento per lo sport, un importo pari ad euro 240.032,00 (0,5% dello stanziamento totale) può essere utilizzato per spese concernenti le attività strettamente necessarie alla gestione operativa del Fondo medesimo, comprese le attività di monitoraggio, di comunicazione e di informazione, anche tramite strutture di supporto tecnico-informatico e amministrativo.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo in base alla normativa vigente e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.sport.governo.it).

Roma, 27 ottobre 2021

Valentina Vezzali